

Repertorio nr. _____

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/D.N.A.
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI
E PER L'AERONAVIGABILITÀ
R O M A

Contratto per Atto Pubblico amministrativo a seguito di Gara Europea a procedura Ristretta, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con la Ditta XXXXXXXX, con sede legale in _____, per l'acquisizione di un sistema «*Temporary-Special Access Program Facility*» (T-SAPF) e relativo supporto tecnico-logistico integrato, a potenziamento della capacità expeditionary del velivolo F-35 dell'Aeronautica Militare per un ammontare complessivo di **Euro** _____ (IVA esente), di cui **Euro** _____ per prestazioni urgenti e non programmabili. C.I.G. Z0D2FCB0F4.

L'anno **duemilaventuno**, addì _____ del mese di _____, in Roma, presso la sede della Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (D.A.A.A.), davanti a me _____, Ufficiale Rogante, senza l'assistenza di testimoni, per avervi le Parti contraenti appresso indicate, di comune accordo e con il mio consenso, rinunciato,

SONO COMPARSI

Il Ministero della Difesa, Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità, codice fiscale n. 80238390589, rappresentata dal Dirigente _____ in qualità di _____ della D.A.A.A. come risulta dal D.D. di delega datato _____,

E

Ditta _____, Codice Fiscale n. _____, con sede legale in _____ legalmente rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, nella sua qualità di _____, della cui identità personale e giuridica capacità, io Ufficiale Rogante mi sono accertato e faccio quindi fede.

PREMESSA NARRATIVA

Premesso che:

- a. con la lettera di mandato prot. M_D GSGDNA REG2020 0038702 del 23/06/2020 e suo seguito prot. M_D GSGDNA REG2020 0081322 del 03/12/2020, il Segretariato Generale della Difesa ha chiesto di avviare l'iter tecnico-amministrativo per rendere disponibile, sul territorio nazionale, un sistema modulare, campale e aviotrasportabile in grado di garantire la piena capacità *Expeditionary* del velivolo F35 presso le basi in cui non è disponibile un'infrastruttura SAPF;
- b. con determina a contrarre n. ARM/071/20/0616 del 15/12/2020, si è stabilito di attivare una

procedura ristretta in ambito U.E./W.T.O., con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 208/201;

- c. a seguito delle attività di prequalifica sono state invitate n° X Ditte a presentare la propria offerta tecnico-economica;
- d. le prestazioni e forniture, oggetto del presente contratto, sono state aggiudicate alla ditta _____ con sede legale in _____, come risulta da verbale di aggiudicazione n° _____ di Repertorio del ___/___/2021 redatto a seguito della predetta procedura ristretta, e allegato al presente contratto;

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSA NARRATIVA

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente Contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

La ditta _____ avente sede legale in _____, che nel seguito verrà denominata semplicemente "Ditta", si impegna, alle condizioni stabilite nel presente Contratto, ad eseguire, per conto dell'Amministrazione Difesa, da qui in seguito denominata semplicemente "A.D.", la fornitura di un sistema «*Temporary-Special Access Program Facility*» (T-SAPF) e relativo supporto tecnico-logistico integrato, a potenziamento della capacità expeditionary del velivolo F35 dell'Aeronautica Militare.

Le prestazioni sono così suddivise:

1. Prestazioni programmate per un ammontare totale di € _____:

1.1 Sistema T-SAPF composto dai seguenti sotto-sistemi:

- a. Fornitura ASSETTO SOU-C ED OMS - ENVIROMENT (Shelter n° 1);
- b. Fornitura ASSETTO "CLASS/UNCLASS" SOU-C, OMS, BRIEFING/SOU-U E AREA ADMIN ALIS (Shelter n° 2);
- c. Fornitura ASSETTO MISSION PLANNING ROOM E BRIEFING/DEBRIEFING AREA (Shelter n° 3);
- d. Fornitura NODO TLC (Shelter n° 4);
- e. Fornitura CENTRO COMUNICAZIONI CLASSIFICATE (Shelter n° 5);
- f. Fornitura TERMINALE SATELLITARE MULTIBANDA TIPO FLYAWAY;
- g. Fornitura di SISTEMA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CAMPALE;
- h. Fornitura di GRUPPO ELETTRICO CARRELLATO DA 150KW;
- i. Fornitura di KIT CAMOUFLAGE, come da caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico (C.T.);
- j. Fornitura pavimentazione campale per l'intero Sistema T-SAPF.

1.2 Supporto logistico integrato della durata di n° 2 anni.

2. Prestazioni non programmate per un ammontare totale di € _____:

Attività urgenti non programmabili, condizionanti la disponibilità e l'impiego degli oggetti di fornitura di cui al precedente punto 1, quali:

- 2.1 riparazioni e/o revisioni e/o ispezioni e/o verifiche tecniche e/o indagini tecniche a seguito di necessità dell'A.D.;
 - 2.2 studio e/o preparazione di introduzione modifiche e/o controlli a mezzo di prescrizioni tecniche, richiesti dall'A.D. per circostanze non previste dal C.T. del presente Contratto;
 - 2.3 fornitura urgente di parti di ricambio e attrezzature di supporto qualora non già previste nella quota programmata ovvero integrazione delle quantità delle parti previste;
 - 2.4 assistenza tecnico-logistica ai Reparti di impiego con personale, attrezzature e materiali.
3. Le prestazioni di cui al presente Contratto dovranno essere eseguite secondo quanto dettagliato nel Capitolato Tecnico (C.T.), in Allegato 1 al presente contratto e costituente parte integrante dello stesso.

ART. 3 CONDIZIONI GENERALI

1. Le prestazioni, le forniture ed i lavori oggetto del presente Contratto, per quanto non previsto dal presente atto, sono regolate dalle norme di seguito indicate:
 - Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49, Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
 - Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e Linee Guida ANAC per quanto applicabili;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012 n. 236 - "Regolamento Difesa";
 - Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 con riferimento alle norme non abrogate dal suddetto Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 agli articoli 216 e 217, per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o convenuto nel Contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012 n. 236), noto come "Regolamento Generale";
 - le norme in materia negoziale previste dal: Codice dell'Ordinamento Militare di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dal relativo Testo Unico regolamentare, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90;
 - Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 n. 49, "Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", noto come "Regolamento DL/DE";
 - il Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" e successive modificazioni – noto come "Capitolato Generale" – e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento Difesa;
 - il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
 - Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).
- 2. Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente commessa dovranno corrispondere alla descrizione e ai requisiti tutti di cui al presente Contratto e, subordinatamente, al C.T. (Allegato 1), che costituisce parte integrante del Contratto stesso.

ART. 4 DURATA

1. Il presente Contratto avrà la durata di **XXX mesi**, al netto del periodo di garanzia dei prodotti forniti. Il Contratto decorre dal giorno successivo a quello della data di ricezione, da parte della Ditta, della notifica, trasmessa via PEC, di avvenuta registrazione presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del presente Contratto ovvero dell'esecuzione anticipata (se richiesta).
2. Il Contratto avrà termine allo scadere del periodo di garanzia.
3. Tutte le scadenze indicate nel presente Contratto si intendono in ore, giorni, settimane, mesi e anni solari, salvo se non diversamente specificato.

ART. 5 AMMONTARE DEL CONTRATTO E PREZZI

1. Tutte le prestazioni programmate di cui al precedente Articolo 2 punto 1, per un valore totale di € _____, sono suddivise in 2 lotti di differente valore, come di seguito specificato:

Lotto 1 € _____

Lotto 2 € _____

Il prezzo di cui sopra include anche le prestazioni inerenti all'esecuzione delle prove per la verifica di conformità. Nel prezzo suddetto sono incluse anche le eventuali spese dirette e indirette relative a diritti industriali di terzi, tra cui la privativa industriale, licenza di produzione, royalties etc. e per qualsiasi altro diritto, intendendo con ciò sollevare l'A.D. da qualsiasi impegno o gravame.

2. Il prezzo di ciascuna prestazione/fornitura di cui al punto 1. dell'Art.2 è dettagliato nell'Allegato 2 ("Condizioni Economiche") al presente Contratto. La composizione di ciascun Lotto di cui al precedente punto 1. è dettagliata nell'Allegato 3 ("Lotti/Milestone contrattuali e termini di presentazione") al presente Contratto.
3. La Ditta si impegna altresì ad eseguire le prestazioni non programmate indicate nel punto 2 dell'Art. 1 del presente Contratto, fino all'importo massimo di **Euro** _____ senza impegno di ammontare minimo per l'A.D.; pertanto, la Ditta non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del Contratto, la consistenza di tali prestazioni non abbia raggiunto il suddetto importo massimo presunto.
4. L'ammontare complessivo del presente Contratto, così come costituito dai punti 1 e 2 precedenti risulta pari a **Euro** _____.
5. I prezzi stabiliti nel presente Articolo sono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

6. La Ditta dovrà inoltre garantire un'efficienza del sistema (così come definito nel C.T.) non inferiore al xx % per ciascun trimestre.

In caso di mancato raggiungimento di questo obiettivo, si applicano le penalità previste nell'Articolo 23.

Lo stato di efficienza giornaliera del sistema (così come definita nel C.T.) sarà indicato in un apposito rapporto preparato giornalmente dal Reparto che ha in carico il sistema e controfirmato, mensilmente, da un rappresentante della Ditta. In detto rapporto andrà riportato, giorno per giorno, e per tutto il mese interessato, lo stato di efficienza/inefficienza, con relative eventuali motivazioni.

7. La Ditta, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è autorizzata a ricorrere a subfornitori nazionali ed esteri per attività di riparazione o per l'approvvigionamento di materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti. Il prezzo delle suddette prestazioni/forniture è da intendersi comprensivo delle spese di trasporto ed assicurazione e, nel caso di forniture estere, di tutti gli oneri di importazione per quelle voci di materiali di cui all'elencazione prevista dal Regolamento CE n. 150/2003 come delineata nel *Vademecum* annesso alla circolare di Segredifesa n. 92187 del 13 dicembre 2017 e in accordo alle norme INCOTERMS 2020 (DDP).
8. La Ditta si impegna inoltre a gestire con spese a proprio carico tutte le pratiche inerenti alle operazioni di import/export..

ART. 6 OPZIONI

1. L'AD si riserva, su richiesta dell'Aeronautica Militare, la facoltà di esercitare, entro la durata del Contratto definita al precedente Articolo 4, il diritto di opzione per l'acquisizione di ulteriori prestazioni, per un importo massimo di **Euro** _____, suddiviso secondo quanto di seguito specificato:

OPZIONE N° 1:

Fornitura di un SISTEMA di protezione NBC/ROTA per ciascuno degli Shelter costituenti il Sistema T-SAPF. **Euro** _____

OPZIONE N° 2:

Fornitura di KIT pannelli aviotrasportabili per la protezione degli shelter costituenti il sistema T-SAPF **Euro** _____

OPZIONE N° 3:

Servizio di Supporto logistico integrato della durata di n° 1 anno **Euro** _____

Per le specifiche di dettaglio relative alla fornitura delle singole opzioni si rimanda al Capitolato Tecnico allegato al presente Contratto.

Le opzioni potranno essere esercitate anche parzialmente, in base alle esigenze future della FA.

2. La facoltà di cui sopra sarà esercitabile dall'AD mediante comunicazione alla Ditta da realizzarsi con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC).
3. Alla ricezione delle comunicazioni di esercizio di una o più opzioni, a garanzia della completa ed esatta esecuzione delle relative prestazioni, la Ditta, dovrà prestare cauzione, per

una somma pari al 5% dell'ammontare delle opzioni esercitate, secondo le modalità previste al successivo Articolo 20. Lo svincolo di detta cauzione sarà regolato come indicato nel succitato Articolo.

4. Per le prestazioni/forniture relative a ciascuna opzione, saranno validi e applicabili gli articoli del presente Contratto.

ART. 7

CLAUSOLA DI GARANZIA DI CONGRUITÀ E CONFORMITÀ DEI PREZZI

1. La Ditta dichiara e garantisce che le prestazioni e le forniture oggetto del presente Contratto sono tecnologicamente le più adeguate ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità ed a parità di termini e condizioni. In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del Contratto, la Ditta si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.
2. Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'A.D. debba ancora effettuare nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del Contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ART. 8

ESECUTORE CONTRATTUALE, LUOGO E TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Il Direttore dell'Esecuzione (DE) sarà nominato con successivo atto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Il DE potrà avvalersi, nello svolgimento delle sue mansioni, della collaborazione di uno o più Rappresentanti dell'AD (in seguito denominati RAD). La nomina del DE nonché di suoi eventuali assistenti (RAD) sarà formalmente comunicato alla Ditta.
2. La DAAA potrà nominare un Ente quale Gestore contrattuale ai sensi dell'art. 13 del DPR n. 49 del 2013.
3. Le prestazioni e forniture di cui al precedente Art. 2 punto 1, dettagliatamente descritte nel C.T., saranno presentate alla Verifica di Conformità presso gli stabilimenti della Ditta e/o presso ogni altro luogo convenuto tra le Parti, entro i termini indicati nell'Allegato 3 ("Lotti/Milestone contrattuali e termini di presentazione").
4. I termini di presentazione alla Verifica di Conformità di cui al precedente punto 3, decorrono dal giorno successivo alla data di ricezione da parte della Ditta della notifica, mediante PEC, dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente Contratto, ovvero dal giorno successivo alla data di autorizzazione ad anticipata esecuzione.
5. Qualora i termini contrattuali ricadano in periodi di chiusura collettiva della Ditta, essi si intendono spostati al quinto giorno successivo alla data di riapertura, purché vi sia stata preventiva comunicazione della Ditta all'A.D. con almeno 15 (quindici) giorni calendariali di anticipo.
6. Per le prestazioni e le forniture di cui all'Art. 2 punto 2, oggetto di preventivi, i termini decorrono dalla data di notifica dell'approvazione degli stessi da parte dell'A.D.; i termini di presentazione alla Verifica di Conformità saranno quelli indicati negli stessi preventivi

approvati.

ART. 9
COLLAUDO, VERIFICA DI CONFORMITÀ, VERIFICA DI
AVANZAMENTO LAVORI, ACCETTAZIONE E CONSEGNA

1. Tutte le attività contrattualmente previste, saranno soggette a una Verifica di Conformità/Verifica di Avanzamento lavori secondo quanto dettagliatamente disciplinato dall'Allegato 3. Dette Verifiche saranno svolte a cura di apposite Commissioni nominate dalla D.A.A.A. o da Ente da questa delegato, secondo le norme e le specifiche applicabili ai materiali in verifica e in accordo a quanto previsto dal pertinente C.T.
2. L'accettazione definitiva delle prestazioni e delle forniture verificate è demandata all'Autorità preposta della D.A.A.A.
3. In particolare, le attività di Verifica di Conformità relative alla "Messa in opera e Accettazione":
 - saranno effettuate seguendo il processo descritto nell'Allegato 4 ("Processo di Verifica di Conformità"), e consisteranno nell'espletamento delle attività previste dalla Normativa Applicabile e in particolare nell'esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare che l'attività oggetto di verifica sia conforme a quanto previsto dai requisiti contrattuali;
 - avranno inizio al più presto e, possibilmente, entro e non oltre 15 (quindici) giorni successivi alla data di ricezione da parte dell'A.D. della Lettera di Presentazione alla Verifica di Conformità.
4. La Commissione di Verifica di Conformità potrà:
 - a. consentire alla Ditta di ritirare dalle prove di verifica quegli articoli che non abbiano superato dette prove e di ripresentarli dopo aver apportato, a proprie spese e cura, i perfezionamenti giudicati opportuni per superare le prove fallite, fermi restando i termini contrattuali per quanto concerne l'eventuale applicazione di penalità;
 - b. proporre l'accettazione degli articoli in verifica, anche nel caso in cui presentino difetti minori od inadempienze che non pregiudichino in alcun modo la funzionalità e la sicurezza degli articoli stessi e/o degli apparati o sistemi a cui sono destinati o che, pur non avendo raggiunto i requisiti contrattuali a causa di lievi difformità, abbiano però raggiunto requisiti tali da consentirne comunque l'accettazione. In tal caso l'accettazione degli articoli in verifica di conformità è subordinata ad una decurtazione di prezzo proporzionale all'entità della difformità riscontrata. La suddetta decurtazione può essere sostituita, a giudizio insindacabile dell'A.D., da un formale impegno della Ditta ad eliminare le suddette difformità dopo la consegna degli articoli non conformi, nei termini stabiliti dall'A.D., e contestualmente alla presentazione di idonea fideiussione di importo pari al valore della difformità riscontrata (della decurtazione che si sarebbe dovuta applicare), vincolata a favore dell'A.D., sino alla constatazione da parte dell'A.D. stessa dell'avvenuta eliminazione della suddetta difformità.
5. Le forniture contrattuali saranno consegnate all'A.D. presso i luoghi di verifica di conformità, da concordare con la A.D., entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento da parte della Ditta della comunicazione di accettazione dell'A.D.
6. Qualora i termini contrattuali ricadano in periodi di chiusura collettiva della Ditta, essi si intendono spostati al quinto giorno successivo alla data di riapertura, purché vi sia stata preventiva comunicazione della Ditta al Gestore Contrattuale con almeno 15 (quindici) giorni calendariali di anticipo.

ART. 10
MODIFICHE, AGGIORNAMENTI, VARIANTI DEL CONTRATTO

1. È facoltà dell'A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti alle condizioni contrattuali, se nel corso del periodo di efficacia si rendesse necessario ed opportuno apportare le suddette modifiche e/o varianti e/o aggiornamenti, al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche.
2. Tali modifiche, aggiornamenti e varianti saranno regolati secondo l'Art. 101 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e Art. 106 del D.lgs. 50/2016.

ART. 11
CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. A completamento dell'art. 110 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 si conviene che i termini fissati per la presentazione alla verifica tecnica / di conformità e per la consegna potranno essere spostati, a richiesta della Ditta, in accordo tra le parti, qualora eventi ritenuti di forza maggiore (scioperi, incendi, alluvioni, pandemie o altre cause consimili) non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Ditta stessa, impediscano alla stessa di rispettare i termini suddetti.
2. Ai fini dello spostamento dei termini lo sciopero è inteso causa di forza maggiore se è stato generale e di carattere nazionale o regionale o provinciale ed ha coinvolto direttamente la Ditta. Gli scioperi aziendali non daranno luogo allo spostamento dei termini.
3. Vengono inoltre considerate cause di forza maggiore i ritardi nella concessione da parte di Enti Governativi Nazionali e/o Internazionali di informazioni, documentazione tecnica, autorizzazioni alla movimentazione/importazione/esportazione di materiali e/o documentazione attinenti l'esecuzione del presente Contratto, sempreché la Ditta dimostri di aver posto in essere, in tempo utile e nelle modalità previste, tutte le azioni per pervenire all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
4. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Ditta abbia fatto ricorso a terzi, regolarmente autorizzati dall'A.D.
5. Qualora la Ditta non sia in grado di provare con evidenze documentali che i fatti posti a fondamento della richiesta di spostamento sono dipendenti da causa di forza maggiore, o non abbia denunciato in tempo utile a norma del capoverso precedente i fatti suddetti, il gestore del Contratto procederà all'applicazione della penalità prevista per i ritardi.

ART. 12
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

1. La Ditta si impegna ad osservare, nell'esecuzione del presente Contratto, le norme e le prescrizioni applicabili di cui al citato C.T. al fine di assicurare i requisiti di qualità delle prestazioni e materiali oggetto di fornitura.
2. La Ditta si impegna ad operare nei propri stabilimenti in conformità alle edizioni vigenti al momento della stipula del Contratto del documento AQAP-2110, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.
3. La Ditta dovrà assicurarsi, rimanendone responsabile, che presso i propri subcontraenti sia attuato un Sistema Qualità adeguato alla natura della sub-commessa.
4. La Ditta deve tenere aggiornata tutta la documentazione generale redatta per documentare il proprio Sistema di Qualità ed in particolare quella da redigersi per i Piani di Assicurazione

Qualità specifici per i tipi di lavorazioni ed attività richieste nei C.T. Detti piani, redatti in conformità a quanto previsto dal documento AQAP-2105, devono essere comunque verificati ed approvati dal Responsabile della Funzione Qualità della Ditta e dovranno essere applicati durante l'intero ciclo delle attività del presente Contratto.

5. Il Piano di Qualità dovrà essere compilato, emesso e presentato al Gestore Contrattuale per il Nulla Osta all'attuazione ed eventualmente emendato di comune accordo tra le Parti contraenti.
6. La Ditta deve presentare il Piano di Assicurazione di Qualità (P.A.Q.) definitivo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica di approvazione del presente Contratto.
7. La Ditta deve assicurare direttamente con documenti propri la certificazione qualità e la rispondenza delle caratteristiche tecniche delle lavorazioni effettuate all'esterno.
Nel caso in cui siano individuate anomalie o incompletezze nell'attuazione del Sistema Qualità della Ditta e/o per quanto dichiarato negli specifici Piani di Assicurazione Qualità, la Ditta dovrà adottare gli adeguati provvedimenti correttivi, fermi restando i prescritti termini di presentazione alla verifica di conformità.
8. La Ditta presenterà alla verifica di conformità l'oggetto di fornitura di cui al Lotto n° 1, allegando alla documentazione prevista un "Certificato di Conformità" redatto secondo il modello previsto dalla Norma AQAP-2070.
9. Ciascun Certificato di Conformità deve essere firmato dal Responsabile della Funzione Qualità aziendale che sarà indicato nel Piano di Assicurazione Qualità.

ART.13

SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

In ragione dell'offerta della ditta:

A) Non è previsto il subappalto in quanto non richiesto in sede di offerta.

OVVERO

B possono essere oggetto di subappalto le seguenti attività indicate nell'offerta della ditta:

1)XXX

2) XXXX

In particolare, in relazione al subappalto per l'esecuzione del presente Contratto trovano applicazione le norme contenute negli art. 27 del Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208, art. 97 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e pertanto la Ditta potrà avvalersi di prodotti e/o prestazioni fornite da ditte subappaltatrici, nazionali ed estere nelle forme e modalità ivi prescritte.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Qualora autorizzato, il subappalto non potrà in alcun caso complessivamente superare la soglia del 40% dell'importo complessivo del presente Contratto in ragione del settore di mercato, della specificità delle forniture e delle modalità di esecuzione contrattuale.

La richiesta di subappalto dovrà essere correlata di tutta la documentazione richiesta dall'art. 105 sopra richiamato nonché da ogni elemento utile per la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa in materia.

Nel caso di subappalto autorizzato resta comunque ferma la responsabilità solidale della Ditta contraente la quale, pertanto, risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'A.D. della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.

E' autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali/forniture che non rientrano nella normale linea produttiva della Ditta, il cui approvvigionamento avverrà tramite ditte subfornitrici rispondenti ai requisiti di Supplier Quality Assurance richiamati nel Piano di Qualità.

ART. 14 FATTURAZIONI E PAGAMENTI

1. Il dettaglio dei pagamenti previsti a fronte del presente Contratto, nonché il cronoprogramma di effettuazione degli stessi, è dettagliatamente riportato nell'Allegato 5 ("Cronoprogramma dei pagamenti").
2. Il dettaglio delle attività previste per ciascuna *milestone* e per i relativi Lotti di appartenenza è specificato nell'Allegato 3 ("Lotti/*Milestone* contrattuali e termini di presentazione")
3. Per ciascun Lotto contrattualmente previsto sono previste fatturazioni relative a ciascuna *milestone* costituente il Lotto, secondo gli importi indicati nell'Allegato 5. Il pagamento di ciascuna fattura sarà subordinato al positivo esito della Verifica di conformità/Verifica di Avanzamento Lavori dell'attività interessata.
4. Il pagamento delle fatture relative alle *milestone* del Lotto n° 1 sarà subordinato al rilascio, da parte della Ditta, di idonea garanzia fideiussoria a favore dell'A.D. di importo pari al pagamento richiesto. Le fideiussioni rilasciate per le *milestone* di ciascun Lotto saranno svincolate dall'A.D. ad avvenuta verifica di conformità, accettazione e consegna dell'oggetto di fornitura (sistema T-SAPF) di cui all'Art. 2 punto 1.
5. La fatturazione del 100% di ogni singola fornitura o attività relativa alle prestazioni non programmate avverrà ad avvenuta verifica di conformità, accettazione e consegna (ove previste), in relazione all'importo che sarà determinato sulla base di quanto previsto in Allegato 6 (Procedura per le prestazioni non programmate).

Il pagamento delle somme dovute alla Ditta in dipendenza delle prestazioni di cui al presente Contratto, sarà effettuato con mandati informatici sul conto corrente bancario n. _____ intestato alla Ditta _____ presso la Banca _____, IBAN n. _____.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo le procedure stabilite dall'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 nonché del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e della circolare M.E.F. 4 novembre 2013 n. 37.

Le stesse dovranno contenere l'indicazione del seguente codice U6HD00 e il Codice Identificativo Gara C.I.G. n. Z0D2FCB0F4.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese, trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98.

In caso di eventuale autorizzazione al subappalto, l'A.D. corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite, in caso di inadempimento da parte della Ditta.

Le Parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma (Allegato 6) derivanti dall'articolo 42 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dall'articolo 6 commi da 10 a 16 del Decreto Legge 6 Luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, nonché delle circolari applicative M.E.F. n. 24, 27 e 1 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e 18 gennaio 2013 e seguenti in materia.

In considerazione della natura pubblica del Contratto, le Parti, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192, espressamente concordano che il termine

entro il quale verrà disposto il pagamento delle fatture, mediante emissione di apposito ordinativo, è fissato in 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte della D.A.A.A.

Per gli eventuali costi aggiuntivi dell'importo contrattuale complessivo derivanti da conguaglio valuta, si provvederà con stanziamenti sui fondi del Ministero della Difesa. Per ottenere i pagamenti relativi la Ditta dovrà emettere apposite fatture per l'importo corrispondente. Detti pagamenti verranno disposti con mandati diretti a favore della Ditta stessa e potranno essere effettuati entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle fatture da parte dell'A.D., a condizione che la Ditta contraente abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente Contratto relativi alla singola fattura oggetto di pagamento.

Fermo restando che il totale dei pagamenti annuali non potrà superare gli importi previsti per ciascuna annualità nel cronoprogramma di cui all'Allegato 6, ai sensi degli articoli 35, comma 18, come convenuto espressamente tra le parti, sarà facoltà della Ditta richiedere l'anticipazione dei pagamenti, entro i limiti previsti dal citato articolo 159 comma 4 bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al predetto articolo 35, comma 18, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, da trasmettere all'A.D. ai fini del pagamento. Il relativo procedimento di liquidazione è avviato, previa presentazione della citata garanzia fideiussoria, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità. Il recupero dell'anticipazione avverrà entro la successiva annualità contabile rispetto all'erogazione dell'anticipo fino alla completa compensazione del relativo importo, con contestuale ed automatica riduzione della predetta garanzia.

L'Amministrazione Difesa resta esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalle variazioni delle modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate.

Ogni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalità di pagamento dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta contraente o suo Procuratore, e fatta pervenire in tempo utile perché l'Amministrazione della Difesa possa procedere ai pagamenti così come richiesti.

I predetti riconoscimenti di raggiungimento di avanzamento delle opere non sostituiscono il collaudo finale del Lotto nel suo complesso e pertanto la Ditta si impegna a sostituire a sua cura e spese il materiale qualora la fornitura nel suo complesso non superi il collaudo finale, fermo restando il prescritto termine di presentazione al collaudo del Lotto.

6. Nei casi di inadempienza, l'A.D. potrà rivalersi nei confronti della Ditta, oltre che sui pagamenti del presente Contratto, anche su qualsiasi altro pagamento dovuto alla stessa Ditta per altri contratti con l'A.D.

ART. 15

PRIVATIVA INDUSTRIALE E REDEVANCES

La proprietà di tutti i risultati/know-how associati alle attività necessarie alla fornitura di quanto in oggetto del presente Contratto, rimane alla Ditta ed ai suoi contraenti/subfornitori per quanto di loro competenza. Fanno eccezione i risultati / know-how derivanti dalle attività di studio e ricerca, spese come costi non ricorrenti, necessarie per studio, sviluppo ed omologazione dei sistemi richiesti specificatamente per la configurazione A.M. del sistema T-SAPF i quali rimangono di proprietà dell'A.D. Nel caso in cui la Ditta intenda utilizzare le suddette attività di studio e ricerca per clienti terzi, la stessa dovrà darne comunicazione all'A.D. per il riconoscimento di eventuali compensazioni.

ART. 16
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE
E DI FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO

1. È fatto obbligo alla Ditta di mantenere a proprie spese le attrezzature realizzate per lo sviluppo e la produzione del materiale di cui al presente Contratto (a livello di Hardware e Software) in stato di perfetta efficienza, per l'intero periodo di esecuzione del presente Contratto e di conservarle, in buono stato di manutenzione, per un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di liquidazione finale del Contratto medesimo.
2. La Ditta durante l'espletamento del presente Contratto ed il successivo periodo di 5 (cinque) anni, e prima dell'eventuale esonero di cui al comma precedente, è obbligata inoltre a soddisfare eventuali richieste dell'A.D. per la fornitura, a condizioni mutuamente accettabili, di parti di ricambio per i materiali oggetto del presente Contratto.
3. La D.A.A.A. ha la facoltà di esonerare la Ditta da tale obbligo prima che detto termine sia scaduto.
4. L'obbligo della Ditta di mantenere le suddette attrezzature non fa sorgere l'impegno, né giuridico né di fatto, che l'A.D. debba assegnare alla Ditta nuove commesse nel predetto quinquennio. Analogamente l'obbligo della Ditta di fornire parti di ricambio non fa sorgere alcun impegno per l'A.D. di ordinativi di parti di ricambio. Sulla base di preventivi specifici accordi con la Ditta, l'A.D. si riserva il diritto di acquisire, tenuto conto di quanto già corrisposto e libere da diritti di terzi, tutte o in parte le attrezzature specifiche di proprietà della Ditta, impiegate per l'esecuzione del presente Contratto, nel corso o allo scadere del quinquennio.
5. Alla scadenza dei 5 (cinque) anni successivi, ove la Ditta intenda alienare o distruggere le attrezzature nei cui confronti l'A.D. non abbia esercitato il diritto di cui al precedente comma, dovrà ottenere la preventiva specifica autorizzazione dell'A.D. medesima. L'A.D. si riserva il diritto di esercitare nei 5 (cinque) anni i necessari controlli in ordine agli obblighi della Ditta previsti nel presente articolo.

ART. 17
VISITE DI ESTRANEI E TUTELA DEL SEGRETO

Durante l'esecuzione delle prestazioni inerenti il presente Contratto, la Ditta si impegna ad ottemperare alle vigenti disposizioni che regolano le visite degli estranei agli stabilimenti civili di interesse militare, disposizioni che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

In caso di inadempienza l'A.D. ha facoltà di applicare le sanzioni previste dalle disposizioni medesime, fermo restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

La Ditta si impegna a garantire nell'esecuzione del presente Contratto l'osservanza degli obblighi ad essa derivanti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 124, dal D.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5 recante "Disposizioni per la tutela amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni classificate", dal D.P.C.M. 2 ottobre 2017 n. 3 recante "Disposizioni integrative e correttive al D.P.C.M. 6 novembre 2015 n. 5" e dalla Direttiva P.C.M. ANS 3/2006 "Disposizioni in materia di sicurezza e tutela delle informazioni classificate nel settore industriale".

In caso di inadempienza, l'AD ha la facoltà di applicare le sanzioni previste dall'art. 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

ART. 18
GARANZIA

La garanzia sulle prestazioni e forniture effettuate dalla Ditta a fronte del presente Contratto, escluso il materiale G.F.E. e fatte salve le responsabilità da vizi occulti, viene stabilita come segue:

1. la durata della garanzia per le prestazioni oggetto del Contratto è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del Verbale di Consegna all'A.D.;
2. la garanzia viene prestata dalla Ditta presso i propri Stabilimenti e/o presso il Reparto d'impiego ove tecnicamente applicabile. Qualora l'A.D. richieda che essa venga prestata, ove tecnicamente possibile, presso i Reparti d'impiego, gli oneri relativi alle spese di viaggio e trasferta dei tecnici della Ditta saranno a carico dell'A.D.;
3. se durante il periodo di garanzia si manifestassero difetti o vizi, attribuibili alla Ditta, che pregiudichino il buon funzionamento del prodotto, la Ditta è tenuta a:
 - a. fornire a proprio carico la manodopera necessaria per la rimessa in efficienza del prodotto riscontrato difettoso;
 - b. riparare la parte e/o le parti riscontrate difettose;
 - c. fornirne altre nuove su richiesta dell'A.D. qualora le parti impiegate nella lavorazione dell'articolo in garanzia non rispondano pienamente alle specifiche di progetto.
4. Ogni difetto riscontrato nel periodo di garanzia dovrà essere notificato dall'A.D. alla Ditta entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data in cui il difetto è stato riscontrato, fermo restando l'obbligo per la Ditta di intervenire per la contestazione e/o eventuale rimessa in efficienza sul posto, ove possibile, non appena tecnicamente fattibile per la Ditta stessa e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della chiamata in garanzia.

Il decorso del periodo di garanzia rimarrà sospeso dal giorno di comunicazione alla Ditta dei difetti riscontrati fino al giorno della rimessa in efficienza dei materiali. Per le parti rilavorate e/o sostituite a seguito di un intervento in garanzia è applicabile un nuovo periodo di garanzia, pari a quello inizialmente previsto. 5. Non rientrano nella garanzia le avarie e i difetti che, da contraddittorio tra l'A.D. e la Ditta, risultassero imputabili ad un non corretto impiego dell'articolo fornito rispetto a quanto previsto dalla documentazione tecnica applicabile

ART. 19 DIRITTI DI TERZI

La Ditta assicura che per l'esecuzione del presente Contratto non ha violato e non violerà diritti di terzi.

A tal fine, fin d'ora la Ditta assume in proprio tutti gli oneri derivanti dall'eventuale violazione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti, proprietà intellettuali, privative, redevances ecc., relativi ai lavori e/o materiali forniti, obbligandosi a mantenere indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata da terzi titolari del brevetto, della privativa o della proprietà intellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione.

ART. 20 CAUZIONE

A garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni e forniture previste in Contratto, la Ditta, ai sensi dell'Articolo 54 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche, dell'Articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché della determinazione n. 7/2007 del 11 settembre 2007 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti dei lavori pubblici, servizi e forniture, poiché in possesso di certificazione di qualità, ha prestato, in armonia con quanto pre-

visto dall'Articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni, regolare cauzione di Euro _____ (Euro _____/____) sotto forma di fidejussione bancaria o documento equipollente.

Detta cauzione sarà svincolata:

- alla scadenza del periodo di garanzia di quanto oggetto di fornitura contrattuale;
- per le *Milestone* componenti il Lotto n. 1, non soggette a garanzia, lo svincolo della corrispondente quota della cauzione di cui al presente articolo sarà effettuato a seguito dell'accettazione del Lotto secondo quanto disciplinato all'Articolo 9 del presente Contratto.

ART. 21 CONTROVERSIE

Per le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, trovano applicazione le norme contenute negli artt. 205 e segg. del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali controversie è competente il Foro di Roma.

ART. 22 CODIFICAZIONE (IDENTIFICAZIONE – DATI DI GESTIONE – CODICI A BARRE)

1. Requisito di Codificazione: i dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che il contraente si impegna a fornire, relativamente ai materiali indicati nel precedente Art. 2 "OGGETTO DEL CONTRATTO", sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.
2. Attività di Screening: al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione l'esecuzione delle attività di "screening", per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, il Contraente dovrà far pervenire, per gli articoli di cui al presente Contratto, ovvero per gli articoli definiti d'accordo tra le parti, sia all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore competente, sia all'Organo Centrale di Codificazione, entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella "Spare Part List for Codification" (SPLC). Si precisa che per le eventuali forniture di materiale richieste in quota non programmata, saranno oggetto di analisi esclusivamente gli item effettivamente ordinati ed in questo caso la SPLC sarà emessa entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del preventivo. Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form AC/135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive secondo quanto specificato nella Guida al Sistema di Codificazione.

L'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore competente, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al Contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 60 (sessanta) giorni per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore competente la verifica dei dati forniti dal Contraente qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di *screening* s'intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti.

Trascorso il termine previsto per l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore, l'Organo Centrale di Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, provvederà entro 15 giorni al completamento delle attività di screening.

3. Proposte di Codificazione: non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'esito dello *screening* per gli articoli non codificati e, eccezionalmente, anche per articoli già codificati per i quali l'Organo Centrale di Codificazione ritiene necessario aggiornare i dati codificati, di origine nazionale o "Non NATO", il Contraente dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore competente e all'Organo Centrale di Codificazione. Questi provvederà entro 30 giorni all'assegnazione del NUC, informandone il Contraente, l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore stesso e l'Ente Logistico/Organo codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle predette proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti.

L'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore competente, comunque responsabile dal punto di vista tecnico, della rispondenza al Contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 60 (sessanta) giorni per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore la verifica dei dati forniti dal Contraente, qualora non ritenuti congrui, per l'attività codificativa. In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti.

Per consentire all'A.D. la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente, l'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

Lo svincolo della garanzia contrattuale è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi, connesse con la fornitura di dati non corretti da parte del Contraente, rilevate dagli Organi Centrali di codificazione nazionali o esteri. A tal fine l'Organo Centrale di Codificazione comunicherà all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore e all'Ente Logistico/Organo codificatore di Forza Armata i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

4. Flussi dei dati: lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).
5. Norme in vigore: le norme procedurali sull'attività codificativa, sono consultabili sul sito dell'Organo Centrale di Codificazione; le informazioni di dettaglio sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre sono di seguito riportate:
 - La Ditta s'impegna a fornire i materiali oggetto di fornitura come contrattualmente identificati e codificati, corredati di riconoscimento a mezzo Codice a Barre (CAB) secondo lo Standard EAN 128. In armonia con le norme NATO il CAB dovrà essere inserito come "NATO Reference" secondario (Application Identifier + Codice costruttore + Part Number), nel campo del Numero di Riferimento della procedura automatizzata assegnando il codice "U" al campo DAC (Document Availability Code), previsto nella già citata procedura nella maschera di compilazione della lista SPLC e delle schede CM-03. L'utilizzo del Reference o del NSN nella creazione e nell'inserimento nei dati di codificazione del CAB segue le indicazioni del seguente paragrafo.

- Nell'etichetta il codice di riconoscimento a mezzo CAB dovrà essere apposto anche in chiaro e dovrà comprendere:
 - Obbligatoriamente, il Codice costruttore NATO della Ditta (N/CAGE code) + Numero di Riferimento Ditta (NDR) o Part Number (P/N) in un'unica stringa, con Application Identifier (A.I.) = 241;
 - il Numero Unificato di Codificazione (NUC) o Nato Stock Number (NSN) se già assegnato e disponibile, con A.I. = 7001;
 - Il Codice commerciale d'identificazione a barre dell'articolo qualora disponibile (standard commerciale).
 - Tenuto conto che lo scopo del CAB è anche quello di "tracciare" il materiale, l'etichettatura deve essere riferita al fornitore, inteso come contraente contrattuale. Comunque, essendo il CAB gestito nel sistema di codificazione e quindi di gestione come NATO Reference secondario, non esiste alcuna difficoltà a gestire sia il CAB riferito al costruttore sia quello eventuale del fornitore.
 - L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dallo STANAG 4281.
6. Verifica di Conformità dei materiali: la tassatività dei termini di approntamento alla verifica di conformità degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.
 7. Verifica di Conformità e Accettazione d'urgenza: l'Ente Appaltante può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, la Verifica di Conformità dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria, assegnata dal competente Organo Codificativo di Forza Armata in attuazione della normativa vigente, fermo restando il vincolo fissato al precedente comma, ai fini della liquidazione dell'importo dovuto.
 8. Attestazione di avvenuta codificazione: su richiesta dell'Ente Appaltante, l'Organo Centrale di Codificazione dovrà redigere attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.
 9. Riferimenti e garanzie: il Contraente potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione e con l'Organo di Codificazione di F.A. per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa.
 10. Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, l'Ente Appaltante, potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

ART. 23 PENALITÀ

1. In caso di ritardato approntamento alla verifica di conformità/avanzamento lavori e consegna, ove queste siano previste, di quanto oggetto di fornitura a fronte dei Lotti/*milestone* previsti in quota programmata, qualora questo non risulti imputabile a causa di forza maggiore (Articolo 11) e/o ritardi nella fornitura di materiale e/o ritardi imputabili ad attività di competenza dell'AD, si applicheranno penalità pari allo 0,1 % del valore di ogni singolo Lotto/*milestone* per ogni giorno calendariale di ritardo sino ad un massimo del 10% del valore di ogni singolo Lotto/*milestone*.
2. In caso di mancato raggiungimento del valore minimo di efficienza contrattualmente previsto del sistema T-SAPF, si applica una decurtazione ai pagamenti, previsti su base trimestrale, pari al valore di € _____ (1/365 del costo del supporto logistico annuale) per ogni decimo di percentuale del valore di efficienza media in meno rispetto al suddetto valore minimo per il trimestre.

L'importo delle decurtazioni, relative ai giorni di non disponibilità e al mancato soddisfacimento del requisito di efficienza media del sistema, sarà calcolato ed esposto, trimestralmente, su ogni fattura emessa dalla Ditta a fronte delle prestazioni di cui al punto 1.2 dell'Art. 2.

Ai fini del calcolo delle penali di cui sopra sono esclusi dal computo dei giorni di non disponibilità e/o dal calcolo dell'efficienza media i giorni durante i quali il sistema sia sottoposto ad attività manutentiva programmata o sussistano le condizioni di cui all'Articolo 11 "Cause di forza maggiore".

3. Per le prestazioni non programmate di cui al punto 2 dell'Art. 2, la penalità da applicare dovrà essere ragguagliata al valore di ogni singola prestazione presentata in ritardo alla verifica di conformità; più precisamente, per ogni giorno calendariale di ritardo la penale sarà dello 0,1% del valore della singola prestazione fino al raggiungimento di un massimo pari al 10% dell'importo della prestazione medesima.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di presentazione dei preventivi per le prestazioni non programmate di cui al punto 2. dell'Art. 2, la Ditta sarà soggetta alla penalità di Euro 50,00 per importi dei preventivi inferiori a Euro 50.000,00, e di Euro 100,00 per importi dei preventivi superiori al predetto importo, per ogni giorno calendariale di ritardo. Qualora il ritardo sia superiore ai 90 gg calendariali l'A.D. applicherà una penalità convenzionale pari a Euro 5.000 per preventivi inferiori a Euro 50.000,00, ed Euro 10.000,00 per importi dei preventivi superiori al predetto importo.
5. In caso di ritardo nella presentazione del Piano di Qualità definitivo rispetto al termine di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte della Ditta, della notifica di registrazione, nei modi di legge, del decreto di approvazione del presente Contratto (ovvero della sua eventuale anticipata esecuzione) sarà applicata la penalità pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di € 10.000,00.
Nel caso in cui siano individuate anomalie o incompletezze nell'attuazione del Sistema Qualità della Ditta e/o per quanto dichiarato negli specifici Piani di Assicurazione Qualità, la Ditta dovrà adottare gli adeguati provvedimenti correttivi. In tal caso sarà applicata una penalità pari a Euro 100,00 (cinquanta/00) per ogni giorno intercorso a partire dal sessantesimo giorno seguente alla notifica della non conformità fino alla notifica dell'attuazione del provvedimento correttivo.
6. Per qualsiasi eventuale inadempienza alle norme contenute nell'Articolo 16 (Obbligo di conservazione delle attrezzature e di fornitura di parti di ricambio) potranno essere applicate, a carico della Ditta, penalità convenzionali pari di volta in volta a Euro 3.000,00.
Le penalità di cui sopra verranno calcolate in aggiunta alle altre previste da D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e potranno essere trattenute su qualsiasi credito della Ditta.
7. Ogni ritardo nella riconsegna del materiale sottoposto a intervento in garanzia, rispetto alla tempistica che verrà comunicata, una volta completati gli accertamenti sulla parte, all'Ente Gestore dell'Esecuzione Contrattuale e all'Aeronautica, sarà assoggettato alle stesse penalità, per tempo e valore, applicabili per il ritardo nella presentazione alla verifica di conformità e consegna del materiale medesimo. Il valore sul quale tale penalità sarà calcolata corrisponderà ai costi sostenuti dalla Ditta per l'intervento in garanzia, da accertare da apposita Commissione nominata dal Direttore dell'Ente Gestore dell'Esecuzione Contrattuale.
8. In relazione ai tempi di intervento per manutenzione straordinaria che la Ditta deve garantire a fronte di quanto dettagliato al Paragrafo 3. dell'Appendice 2 al C.T. (Allegato 1), sarà applicata una penalità pari a € 100 per ogni ora di ritardo rispetto al termine prefissato.
9. Per ogni altra inadempienza non esplicitamente richiamata nei punti precedenti del presente articolo, sarà applicata una penalità pari a € 150 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine prefissato.

10. Nel caso in cui la Ditta non esegua in tutto od in parte le prestazioni previste dal presente contratto, l'A.D. ha la facoltà di procedere secondo quanto previsto dall'articolo 124 del D.p.R. 236/2012.
11. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penalità applicate alla Ditta non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del presente Contratto.
12. A seguito della risoluzione parziale del contratto il suddetto limite sarà commisurato al valore delle prestazioni non oggetto della risoluzione stessa.
13. La Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del Codice Civile, nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento, tale ipotesi potrà qualificarsi quale grave violazione professionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 24 NORME U.N.I.

1. Nell'esecuzione del presente Contratto è fatto obbligo alla Ditta contraente di osservare le Unificazioni U.N.I. già rese obbligatorie con Decreti Ministeriali, nei modi e nei termini stabiliti dai Decreti stessi. Verranno inoltre osservate, in quanto possibile, le Unificazioni U.N.I. già definite e pubblicate ma per le quali non siano stati ancora emanati i relativi Decreti. Per quanto si riferisce ai materiali di provenienza estera si dovranno osservare, secondo l'origine, le rispettive Norme di Unificazione, salvo specifiche richieste della Difesa.
2. É altresì fatto obbligo alla Ditta di attenersi a quanto prescritto dagli STANAG approvati e pervenuti in Ditta anteriormente alla data di repertoriazione del Contratto, o pervenuti posteriormente, purché in tempo utile per la loro applicazione.

ART. 25 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. Per le prestazioni oggetto del presente Contratto, la Ditta si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente Contratto, parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice, in relazione alla gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, potrà essere causa di risoluzione del presente Contratto nei casi ritenuti più gravi.
3. All'atto di sottoscrizione del Contratto viene consegnata copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.
4. L'Amministrazione contesterà per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
5. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l'A.D., nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, si riserva la facoltà di dare applicazione alle previste disposizioni sanzionatorie in materia.
6. Inoltre, la Ditta, consapevole del divieto posto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali

per conto dell'Ente appaltante nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 26

TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE

1. La Ditta è responsabile di assicurare che i materiali in fornitura possano essere usati in sicurezza e soddisfino i requisiti previsti dalle Direttive Comunitarie e dalle leggi nazionali in materia di sicurezza in vigore al momento della firma del presente Contratto, inclusi gli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento (CEE) n. 1907/2006 (REACH).
2. La Ditta aggiudicataria è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative di cui al suddetto punto vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento. Eventuali oneri associati per adempimenti relativi a normative REACH emesse successivamente alla data di stipula del presente contratto saranno oggetto di futura negoziazione tra le Parti in base ai principi di correttezza e buona fede.
3. Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la Verifica di Conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:
 - a) una copia della "Dichiarazione di conformità della Ditta al Regolamento REACH" dalla quale risulti:
 - di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
 - che ha adempiuto agli obblighi medesimi in relazione a tutti gli articoli di fornitura (sia di produzione Ditta che di subfornitura);
 - b) qualora le suddette sostanze utilizzate nella produzione degli articoli superino la quantità di n. 1 tonnellata (t)/anno, una copia del "Attestato di Conformità" della Ditta, in cui venga indicato il "Legale Rappresentante" nominato ai fini del programma REACH e fornisca le seguenti informazioni:
 - codice EINECS/EC number e/o CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
 - peso totale della sostanza;tale Attestato verrà prodotto annualmente dalla Ditta, e conterrà una valutazione "pro rata" in peso della percentuale di sostanze impiegate nella produzione Ditta di articoli destinati all'Amministrazione della Difesa, rispetto alla produzione totale.
 - c) elenco dei "codici identificativi" dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze soggette al Regolamento REACH nonché le relative "schede di sicurezza", ove applicabile.
4. La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a Verifica di Conformità.
5. La Ditta dovrà inoltre, nella fase di servizio/impiego del bene fornito, informare tempestivamente l'A.D. di ogni altra prescrizione applicabile ai materiali in fornitura e, per i materiali già forniti, le eventuali precauzioni per l'uso in sicurezza procedendo, se del caso, alla modifica dei manuali d'uso applicabili, i cui costi, qualora dovuti, potranno essere spesi a fronte di successivi strumenti contrattuali in applicazione della Direttiva Comunitaria 374 del 1985 (e successive modifiche), che ha esteso la disciplina delle responsabilità per

danni da prodotti, anche a quelli derivanti da mancata informazione sulla composizione d'uso degli stessi, in ossequio al principio secondo cui ogni prodotto industriale deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza. Pertanto la responsabilità della Ditta per la prestazione eseguita non si esaurisce solo nel possibile danno derivante da difetti dovuti al suddetto intervento ma permane nell'obbligo di fornire tutte quelle informazioni che possono permetterne l'uso in sicurezza dello stesso. La Ditta ha l'obbligo e la responsabilità di segnalare i materiali pericolosi, di fornire le indicazioni su come trattarli (vedasi norma UNI-EN ISO 9001) e identificare, nel corso della vita del prodotto stesso, i materiali alternativi proponendo soluzioni su come trattarli per la tutela del personale e dell'ambiente.

ART. 27 TUTELA DEI LAVORATORI

1. La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto risultanti dalle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro e di legislazione sociale ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. La Ditta è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località in cui si svolgono le prestazioni.
3. L'obbligo permane dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.
4. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse.

ART. 28 ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo l'osservanza degli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc.), ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed gli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

1. **Inadempienza Contributiva.**
Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Ditta o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, che segnali un'inadempienza contributiva, l'A.D., ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
2. **Inadempienza Retributiva**
Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione (RUP), ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia

stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della ditta delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

ART. 29

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

1. Ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, integrato e corretto dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, e successivamente dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, e con particolare riferimento all'Art.26 comma 3-ter, essendo la stazione appaltante (A.D. nel presente Atto) diversa dal "datore di lavoro" (Ente di F.A. in cui si espleterà l'attività della Ditta), si redige e si allega al presente Contratto in Allegato 9 il DUVRI recante una valutazione preventiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del Contratto medesimo.
2. L'Ente di F.A. presso il quale si espleteranno le attività, prima dell'inizio della loro esecuzione, integrerà il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletati gli obblighi contrattuali, individuando le misure atte ad eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi, ed indicando i relativi costi.
3. Tali costi, ove ravvisati, saranno sostenuti dall'ente di F.A. con i fondi ordinariamente assegnati per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni.
4. L'integrazione del DUVRI, sottoscritta per accettazione dall'esecutore (Ditta), seppur non allegata, costituirà parte del presente Contratto.

ART. 30

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 (che ha convertito il decreto legge 12 novembre 2010 n.187), tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il codice identificativo di gara (CIG) n. _____.
2. L'inadempimento della Ditta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente Contratto. La Ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente Contratto e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate

ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relative ai dati trasmessi.

3. Parimenti, nei Contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/fornitura della presente commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi.

L'A.D. procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione.

Qualora l'impresa abbia notizia dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere all' immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il gestore contrattuale e la Prefettura competente per territorio.

L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto 2. l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima

ART. 31

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
 - cessazione di attività e dichiarazione di fallimento della Ditta;
 - malafede, frode o negligenza nella esecuzione del Contratto da parte del contraente nonché mancata reintegrazione del deposito cauzionale; mancata/parziale copertura assicurativa per i materiali e mezzi oggetto del Contratto;
 - sub-appalto non previsto o autorizzato;
2. Nei casi sopra indicati la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione comunica alla Ditta contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. In tal caso all'esecutore contrattuale è liquidata soltanto la parte di fornitura o delle prestazioni già regolarmente verificate, accettate e consegnate.

Fermo quanto disposto nei precedenti articoli, è riservata altresì all'Amministrazione la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento qualora le inadempienze della Ditta si protraggano oltre il termine indicato dal RUP per porvi rimedio, nonché la facoltà di procedere all'incameramento della cauzione e/o alla richiesta di risarcimento danni nei confronti del contraente inadempiente.

In particolare potrà procedersi a risoluzione:

- nel caso in cui la Ditta non esegua in tutto o in parte la fornitura e/o le prestazioni previste dal presente Contratto;
- nel caso di esito negativo del verbale di conformità qualora la Ditta non apporti, a propria cura e spese, entro i termini concordati tra le parti le modifiche necessarie per superare le prove fallite;
- nel caso in cui il Ditta non rispetti gli obblighi o non esegua attività, in contrasto con quanto previsto dal presente Contratto;
- nel caso in cui vengano accertati comportamenti/deficienze di particolare gravità imputabili alla Ditta ed intese a mascherare errori od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle prestazioni che pregiudichi il buon esito delle verifiche contrattuali.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esonera la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti.

Inoltre, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 23 (penalità), nel caso in cui la Ditta non esegua in tutto od in parte le prestazioni previste dal presente Contratto, trovano applicazione le norme contenute nell'Articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

ART. 32

RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

È in facoltà dell'Amministrazione, con preavviso di 20 (venti) giorni, recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale, ove esigenze connesse con il servizio lo richiedessero.

In tal caso sarà riconosciuto alla Ditta il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite e il valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dalla Ditta, come fatto constatare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del Contratto.

I materiali non altrimenti impiegabili dalla Ditta restano acquisiti dall'Amministrazione.

ART. 33

VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente Contratto, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincolerà l'A.D. se non dopo l'intervenuta approvazione e registrazione dello stesso presso gli Organi di controllo nei modi e nei termini di Legge, nonché del relativo impegno di spesa.

ART. 34

ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

In conformità con quanto previsto dal D.M. 9 maggio 1980 del Ministero del Tesoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 1980 n. 226, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e altre inerenti al presente Contratto, sono a carico della Ditta. La Ditta è tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. 24 maggio 2005 dal Ministero dell'Economia e Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2005 n. 123 e s.m.i. Il versamento della somma di cui sopra dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione del presente Contratto con la conseguenza che, in casi di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto all'Ufficiale Rogante.

Ai sensi dell'Art. 8/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, sulla prestazione dei servizi e/o la cessione dei beni oggetto del presente Contratto, non è imponibile l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.). Le spese di bollo relativi ai preventivi/consuntivi di cui alle prestazioni non programmate previste al punto 2 dell'Articolo 2, saranno incluse nei preventivi stessi, ai sensi della Direttiva SGD 023, Parte I - Capo I - Para 8.

ART. 35

VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE E PROCURE

Qualora nel corso dello svolgimento del presente Contratto si verificassero variazioni nella denominazione sociale della Ditta, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate all'A.D.

L'A.D. non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni sociali e dal mancato rispetto di quanto stabilito al paragrafo precedente.

ART. 36 PATTO D'INTEGRITÀ

Il Patto d'Integrità, debitamente sottoscritto, di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" nonché del paragrafo III.6.9. del Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato dal Ministro della Difesa in data 3 febbraio 2020, costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia, del presente Contratto.

ART 37 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Ditta dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. L'A.D. tratta i dati forniti dalla Ditta, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contratti pubblici. Tutti i dati acquisiti dall'A.D. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Ditta, in persona del legale rappresentante pro-tempore o procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

La Ditta prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'A.D. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione alla commessa, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), la Ditta prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'A.D., nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del contratto, la Ditta si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove la Ditta sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, la stessa sarà nominata "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

Nel caso in cui la Ditta violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli interessati. In tal caso, l'A.D. potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

La Ditta si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei dati personali.

ART. 38 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le Parti in relazione al presente Contratto potranno essere effettuate anche via Posta Elettronica Certificata. All'uopo, gli indirizzi PEC dell'A.D. e della Ditta sono di seguito riportati:

armaereo@postacert.difesa.it

ART. 39 ELEZIONE DEL DOMICILIO

Per la esecuzione del presente Contratto e per ogni effetto di Legge, la Ditta elegge il proprio domicilio in _____

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1341 comma 2 del Codice Civile, si approvano specificamente le clausole di cui ai seguenti Articoli:

Articolo 5 (AMMONTARE DEL CONTRATTO E PREZZI)

Articolo 8 (ESECUTORE CONTRATTUALE, LUOGO E TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITA')

Articolo 9 (COLLAUDO, VERIFICA DI CONFORMITA', VERIFICA DI AVANZAMENTO LAVORI, ACCETTAZIONE E CONSEGNA)

Articolo 11 (CAUSE DI FORZA MAGGIORE)

Articolo 14 (FATTURAZIONE E PAGAMENTI)

Articolo 18 (GARANZIA)

Articolo 21 (CONTROVERSIE)

Articolo 23 (PENALITA')

Articolo 31 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)

Articolo 32 (RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO)

Articolo 33 (VINCOLO CONTRATTUALE)

ELENCO ALLEGATI:

ALLEGATO 1	CAPITOLATO TECNICO SISTEMA TEMPORARY-SPECIAL ACCESS PROGRAM FACILITY (T-SAPF) E RELATIVO SUPPORTO TECNICO- LOGISTICO INTEGRATO
ALLEGATO 2	CONDIZIONI ECONOMICHE
ALLEGATO 3	LOTTI/MILESTONE CONTRATTUALI E TERMINI DI PRESENTAZIONE
ALLEGATO 4	PROCESSO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
ALLEGATO 5	CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI
ALLEGATO 6	PROCEDURA PER LE PRESTAZIONI NON PROGRAMMATE
ALLEGATO 7	DUVRI
ALLEGATO 8	PATTO DI INTEGRITÀ